



# COMUNE DI CASTILENTI

Provincia di Teramo

Cap. 64035 – Tel. 0861/999113 – Fax 0861/999432

C.F. 81000270678 – P.I. 00824050678

## REGISTRO GENERALE N. 368

### DETERMINAZIONE

**N.199 DEL 14-09-22**

### AREA TECNICA

Oggetto: PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E GESTIONE ECONOMICO FUNZIONALE DI UN TEMPIO PER LA CREMAZIONE EX ART. 183 COMMA 15 D.LGS. 50/2016 - RICORSO AL TAR ABRUZZO - L'AQUILA TC CASTRUM CONTRO COMUNE DI CASTILENTI - INCARICO LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG ZD837BFB9F

### IL RESPONSABILE DELL' AREA

Con nota prot. n. 5439 del 12.08.2020 la ditta T.C. Castrum Srl con sede a Spoltore (PE) P.IVA e C.F. 02285590689 ha presentato a questa Amministrazione una proposta su iniziativa privata ai sensi dell'art.183, comma 15, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., per la "Realizzazione, concessione e gestione di nuovo tempio crematorio" all'interno dell'area di ampliamento Cimiteriale del Comune di Castilenti. Il complesso cimiteriale è sito nella porzione terminale di via Monte Uliveto, dove si trova l'ingresso principale, con piazzale adibito a parcheggio. Una porzione di terreno, in aderenza alla muratura del Cimitero, a lato del piazzale, è stata individuata come sito per la realizzazione del nuovo Tempio per la cremazione. La suddetta area risulta individuata al Catasto Terreni del Comune di Castilenti al foglio n. 1 particelle n.ri 617, 703 parte, 705 parte, 707 parte, 736 parte, 737 parte e 755 parte ed ha una superficie complessiva di circa mq. 6995; trattasi di un fondo in pendenza che scende dal vecchio cimitero verso la valle (in direzione di quello nuovo) e che risulta ricompreso tra il Locale dell'Acquedotto ed il cimitero stesso. Il P.R.E. definisce l'area dell'intervento come "AREA RISPETTO CIMITERIALE Il complesso, in ottemperanza alla normativa vigente e in particolare all'art.78 del D.P.R. 285/90 e ss.mm.ii., è previsto all'interno del perimetro dell'area Cimiteriale modificata dal progetto;

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 21/10/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la suddetta proposta, formulata ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che risultava composta dalla sottoelencata documentazione:

- Elaborato n. 1 Relazione tecnica illustrativa generale
- Elaborato n. 2 Studio di prefattibilità ambientale
- Elaborato n. 3 Relazione geologica

- Elaborato n. 4 Verifica bacino d'utenza
- Elaborato n. 5 Capitolato descrittivo prestazionale
- Elaborato n. 6 Specifiche tecniche forno crematorio
- Elaborato n. 7 Stima sommaria
- Elaborato n. 8 Stima sommaria opere complementari
- Elaborato n. 9 Elaborati grafici progettuali n. 6 Tavole

Tav. 1 Estratti

Tav. 2/A Stato di fatto: Planimetria generale, Sezioni

Tav. 2/B Stato di fatto : Documentazione fotografica

Tav. 3/A Progetto architettonico : Pianta, planimetria generale

Tav. 3/B Progetto architettonico : Sezioni, Prospetti

Tav. 3/C Progetto architettonico: Modello Tridimensionale

- Elaborato n. 10 Piano particellare d'esproprio area nuovo crematorio
- Elaborato n. 11 Schema di convenzione
- Elaborato n. 12 Caratteristiche del servizio e gestione nuovo crematorio
- Elaborato n. 13 Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza e Crono programma
- Piano economico finanziario asseverato
- Cauzione
- Autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 17 del codice;
- cauzione di cui all'art.93 ed impegno a prestare cauzione di cui al comma 9 in caso di indizione di gara;
- Relazione geologica relativa alla eliminazione del vincolo di scarpata;

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31.03.2021 l'intervento di che trattasi è stato inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 2021 / 2023– elenco dei lavori annualità 2021;

Con nota del 14/02/2022, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale Settore sub-distrettuale per la Regione Abruzzo ha tenuto ad evidenziare che :

a) la corretta trasposizione delle scarpate deve essere approvata con deliberazione del Consiglio Comunale e che fino a tale atto i vincoli derivanti dalla presenza della "pericolosità da scarpata" devono pertanto considerarsi pienamente vigenti;

b) all'interno delle relative fasce di rispetto sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'art. 20 comma 2 delle citate Norme;

c) i profili topografici A-A' e B-B' (pag. 11 e Tavola 1), al di là di ogni dubbio e contrariamente a quanto affermato dal geologo Di Matteo Luca, mostrano che nella parte alta l'inclinazione è, sia pur localmente superiore ai 45°;

d) nella relazione, nonostante si dichiarò di aver eseguito un "rilevamento geologico e geomorfologico di dettaglio" e una "analisi fotogrammetrica" non viene chiarito se l'orlo di scarpata deve essere considerato erosivo, come indubbiamente è la sua origine, o di frana a seguito della sua evoluzione;

Con deliberazione n. 9 del 05/03/2022 la Giunta Comunale, preso atto del sopra citato parere, ha provveduto ad annullare in autotutela il punto 1 della propria deliberazione n. 83 del 21-10-2020 in quanto palesemente in contrasto con le sovraordinate disposizioni delle Norme di attuazione del PAI ed ha impartito apposita direttiva al responsabile dell'Area Tecnica per il conferimento di incarico ad un geologo per acquisire una valutazione tecnica terza sulla relazione geologica presentata dalla società proponente;

Con relazione redatta in data 22.03.2022 e che si allega al presente atto sotto la lettera "B" il Dott. Geologo Andrea Venosini con studio in Celenza sul Trigno (CH), dopo aver formulato diverse puntuali osservazioni sulla relazione geologica a firma del Dott. Geologo Luca Di Matteo ha ritenuto di "..... non poter condividere, seguendo un approccio cautelativo e di pubblica incolumità, l'eliminazione della scarpata morfologica in oggetto";

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 12/04/2022 disponeva:

- di non approvare l'intervento ex art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 proposto dalla ditta T.C. Castrum Srl con sede a Spoltore (PE) P.IVA e C.F. 02285590689 per la "Realizzazione, concessione e gestione di nuovo tempio crematorio" in adiacenza al cimitero comunale;
- l'esclusione dell'intervento di che trattasi dal Piano triennale delle opere pubbliche triennio 2021-2023, approvato con propria deliberazione n. 7 del 31/03/2021;

Con nota prot. n. 4451 del 05/07/2022 veniva notificato, da parte del Prof. Avv. Nino Longobardi, il ricorso al Tar Abruzzo - L'Aquila di T.C. Castrum contro il Comune di Castilenti;

Con nota prot. n. 5254 del 05/08/2022 con cui l'Avv. Camerini si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico nel ricorso appena menzionato, allegando preventivo;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 09/08/2022 con cui si:

- si è incaricato l'Avvocato Francesco Camerini del Foro dell'Aquila, autorizzando sin d'ora il legale a promuovere ogni utile azione volta alla difesa dell'Ente in relazione al giudizio dinanzi al Tar dell'Aquila;
- si è autorizzato il Sindaco pro-tempore a firmare il mandato alle liti ed a costituirsi in giudizio per il tramite del suddetto avvocato, per la migliore tutela delle ragioni del Comune di Castilenti;

Considerato che:

- l'art. 4 del Codice degli appalti pubblici di cui al DLgs n. 50/2016, riprendendo le disposizioni dell'art. 27, comma 1, del DLgs n. 163/2006, dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- ai sensi dell'art. 17, rubricato "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessioni di servizi": "*1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (...) d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982 n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione Europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982 n. 31, e successive modificazioni; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai, 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri*";
- dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative emerge come l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso vada effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, imponendo la definizione di una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- anche il conferimento del singolo incarico di difesa in giudizio viene espressamente qualificato come appalto di servizi dal menzionato art. 17;

Vista la deliberazione ANAC n. 1158 del 9/11/2016 nella quale si conferma che il patrocinio legale è un appalto di servizi escluso dall'ambito di applicazione del Codice e va affidato nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del DLgs n. 50/2016;

Ritenuto comunque opportuno applicare la disciplina del Codice dei Contratti Pubblici di cui al citato decreto, soprattutto in riferimento alla disciplina della tracciabilità di pagamenti della P.A.;

Dato atto che:

- trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 139.000 €, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute nell' art. 36 comma 2 e nell' art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- nel caso in esame la motivazione dell'affidamento diretto consiste nell'urgenza imposta dalla necessità di elaborare e depositare in tempo utile la memoria difensiva contro il ricorso sopra descritto, vista l'imminente scadenza dei termini, nonché nella specificità della materia;

Visto altresì l'art. 37, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016;

Evidenziato con nota acquisita al protocollo comunale al n. 5254 del 05.08.2022 il professionista interpellato si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico di difesa legale dell'Ente e ha rimesso apposito preventivo di spesa per un importo applicato ai valori minimi tariffari e in particolare di € 5.140,00 oltre IVA e cap;

Ritenuta la congruità del predetto preventivo di spesa, calcolato ai sensi di quanto previsto dal D.M. 10.03.2014 n. 55;

Ritenuto pertanto di dover procedere a tal punto ad assumere il relativo impegno di spesa;

Visto che il pagamento del corrispettivo, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, è stato registrato presso il SIMOG, con conseguente attribuzione del seguente codice CIG ZD837BFB9F;

Visti

- Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al DLgs n. 11872011) che al punto 5.2 lett. g) dispone che gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, siano imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa;
- lo statuto comunale;
- il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli uffici e dei servizi;
- il DLgs 18 agosto 2000 n. 267;
- il Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 22 gennaio 2013, esecutiva ai sensi di legge;

## **D E T E R M I N A**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate, anche ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90;
2. Affidare ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) del DLgs n. 50/2016, all'Avvocato Francesco Camerini con studio legale in Via Garibaldi n. 62, 67100, L'Aquila, l'incarico di rappresentare e patrocinare il Comune di Castilenti nel giudizio di opposizione avverso il ricorso presso il TAR Abruzzo – sede di L'Aquila (Ricorso n. 253/2022), contro la T.C. Castrum Srl;
3. Dare Atto che l'Avv. Francesco Camerini avrà piena facoltà di adottare tutte le azioni e i mezzi processuali ritenuti opportuni e necessari e di dire, eccepire, dedurre tutto quanto occorrente alla tutela degli interessi dell'Amministrazione nell'introdotta giudizio;
4. Impegnare la spesa di euro 6.227,25 (somma comprensiva di iva, cap e ritenuta di acconto) imputandola sul capitolo 1058 del bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi del principio contabile 4/2, punto 5.2 lett. g);
5. Trasmettere copia del presente provvedimento all'Avvocato incaricato;
6. Accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del DLgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale:
  - a. la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
  - b. la regolarità contabile del presente provvedimento, il cui parere unitamente all'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario, è stato apposto sulla proposta di determinazione e riportato in calce alla presente;
7. Rendere Noto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, contro il presente

provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la regione Abruzzo, sezione de L'Aquila, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, con le modalità di cui al DLgs 2/7/2010 n. 104, ovvero, in via alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.

lì, 14-09-22

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
Lupinetti Biagio

---

**AREA FINANZIARIA – AFFARI GENERALI**

Visto, per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del decreto Legislativo 267/2000.

lì

**IL RESP. SERV. FIN. RI**

---

Castilenti, lì 27-09-2022

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

**ATTESTA**

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---

Castilenti, lì 12-10-2022

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni consecutivi dal 27-09-2022 al 12-10-2022 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---